

Allegato "A" Repertorio

STATUTO SOCIALE

Articolo 1) E' costituita una società a responsabilità limitata denominata "SEACOM S.R.L. - SOCIETA' BENEFIT".

La società opera nel rispetto delle norme di cui al comma da 376 a 383 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n.208.

Articolo 2) La Società ha sede nel Comune di Cascina (PI) all'indirizzo risultante dalla apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art.III-ter disposizioni di attuazione del codice civile. L'Organo Amministrativo ha facoltà di istituire e di sopprimere ovunque unità locali operative (ad esempio succursali, filiali o uffici amministrativi senza stabile rappresentanza) ovvero di trasferire la sede sociale nell'ambito del Comune sopra indicato; spetta invece ai Soci deliberare l'istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.

Articolo 3) Il domicilio dei Soci, degli Amministratori, dei Sindaci e del Revisore, se nominati, per quanto riguarda i loro rapporti con la Società, è quello risultante dal Registro delle Imprese.

Articolo 4) La durata della Società è fissata fino al 31 dicembre 2050 ma potrà essere prorogata o sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea dei soci.

Articolo 5) In qualità di società "benefit" la società intende perseguire più finalità di beneficio comune ed operare in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, territorio, ambiente ed altri portatori di interesse.

La società ha per oggetto le seguenti attività:

- l'organizzazione, la progettazione, la creazione, la gestione, la diffusione, la commercializzazione e la manutenzione di:

* servizi telematici e telefonici;

* punti di accesso alle reti telematiche pubbliche o private;

* servizi informatico-telematici volti al commercio elettronico, alla sicurezza delle transazioni finanziarie ed alla sicurezza dei dati sulla rete internet ed altre reti in generale;

* hardware e applicativi software;

- la ricerca e lo sviluppo software di nuove tecnologie nei settori dell'informatica, della telematica e della trasmissione dati in ogni loro forma;

- la progettazione, l'organizzazione, la gestione e la commercializzazione di corsi di formazione specialistica;

- l'assunzione di rappresentanze italiane ed estere per l'espletamento dell'attività in oggetto.

Per raggiungere questo scopo può:

1. allestire siti internet;

2. realizzare cataloghi o comunque servizi pubblicitari multimediali;

3. svolgere attività di consulenza e di assistenza, attivare nuovi sistemi, supportare l'evoluzione di sistemi già esistenti a livelli più elementari;

4. formare operatori del settore e partecipare ad iniziative formative;

5. promuovere iniziative di diffusione delle proprie competenze e del loro utilizzo tramite l'organizzazione di incontri, meeting, convegni, seminari, mostre, survey, eccetera;

6. cercare ed ottenere finanziamenti nazionali ed internazionali per le proprie attività.

La società intende inoltre perseguire le seguenti specifiche finalità di beneficio comune attraverso lo svolgimento di attività il cui obiettivo è quello di generare un misurabile valore sociale nel pubblico interesse e di creare le premesse per il mantenimento di risultati economici soddisfacenti:

a) promuovere e valorizzare l'innovazione tecnologica al fine di avvicinare la tecnologia a individui e organizzazioni, partendo dai principi cardine dell'"Open Source".

Tra gli scopi di beneficio comune sono individuati a carattere generale l'avvicinamento delle organizzazioni alla tecnologia intesa come

sistema di miglioramento delle condizioni di lavoro garantendo alcuni principi fondamentali quali:

- **l'annullamento di qualsiasi forma di "lock-in"**: permettendo alle organizzazioni di scegliere autonomamente e in qualsiasi momento di sostituire i propri fornitori (principio di turnazione dei fornitori);

- **"governance"** del dato: garantire alle organizzazione di scegliere in piena autonomia le politiche di gestione dei propri dati, non dovendo dipendere dalle "policy" di gestione dei fornitori, neanche nei regimi di oligopolio più stretti (come quelli dei fornitori di servizi "cloud").

Per quanto concerne l'abbattimento delle esternalità negative, la società si propone di valutare e ridurre ogni impatto negativo, anteponendo le esigenze di colleghi e clienti, rispetto alla sola ottimizzazione del profitto.

Nello specifico i principi sopra descritti si concretizzeranno nelle seguenti attività:

- **apertura e disponibilità del codice**, in modo da garantire a ciascuna persona adeguatamente competente di comprendere i funzionamenti degli strumenti informatici rispettando, così, il principio cardine dell'"explainability" (possibilità di verificare i processi che portano a determinati risultati informatici);

- sarà posto **al centro il beneficio dei principali "stakeholder" dell'attività** lavorativa: il "team" di lavoro ed i clienti;

- nella relazione con entrambe le parti l'obiettivo della collaborazione non sarà l'ottimizzazione del profitto, ma **il rispetto delle esigenze altrui al fine di garantire un clima di soddisfazione reciproca;**

- per quanto concerne il rapporto con i dipendenti, sarà costruito un **clima inclusivo**, rispettoso delle esigenze di duttilità e con logiche di "benefit" legate ad obiettivi "Smart";

- per quanto concerne i clienti, verranno trovate le soluzioni

tecnologicamente più adatte alle loro esigenze, con riferimento a principi chiari, dichiarati e trasparenti. Essa può, inoltre, compiere nel rispetto dei divieti, limiti, condizioni ed autorizzazioni previste dalla legge, tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie (non nei confronti del pubblico), mobiliari ed immobiliari ritenute dall'amministrazione necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale; a tal fine può assumere direttamente od indirettamente interessenze e partecipazioni in altre società, enti od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio (attività questa da esercitarsi non nei confronti del pubblico ed in via secondaria), nonché garantire ad istituti bancari o istituti di credito in genere, obbligazioni di terzi o nell'interesse di terzi anche non soci.

E' inibita alla società la raccolta del risparmio tra il pubblico.

Sono tassativamente escluse dall'oggetto sociale le attività di cui all'art. 18 della legge n. 216/74, come modificato dall'art. 12 della Legge 23 marzo 1983 n. 77 nonché quelle di cui alle leggi 1/91 e 197/91.

Tutte le suddette finalità saranno perseguite mediante una gestione volta al bilanciamento con l'interesse dei soci e con l'interesse di coloro sui quali l'attività sociale possa avere un impatto e comunque nel rispetto di quanto disposto dal comma da 376 a 383 della Legge 28 dicembre 2015 n.208.

Articolo 6) Il capitale sociale è determinato in Euro 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento/00).

Il capitale potrà essere aumentato a pagamento (mediante nuovi conferimenti in denaro o in natura) o a titolo gratuito (mediante passaggio a capitale di riserve o di altri fondi disponibili) in forza di deliberazione dell'assemblea dei Soci che deve essere adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto ovvero in forza di decisione del Consiglio di Amministrazione o degli Amministratori, ai sensi del successivo art. 35.

Il Consiglio di Amministrazione o gli Amministratori, peraltro, possono aumentare il capitale, per non più di una volta in ciascun esercizio sociale, fino ad un ammontare massimo pari ad Euro 20.000,00

(ventimila), senza la possibilità di escludere il diritto dei Soci di sottoscrivere l'aumento in proporzione alle partecipazioni dagli stessi possedute e di attribuire ai soci partecipazioni determinate in misura non proporzionale ai conferimenti.

La decisione di aumentare il capitale sociale non può essere attuata fino a quando i conferimenti precedentemente dovuti non sono stati integralmente eseguiti.

In caso di decisione di aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti, i Soci hanno il diritto di sottoscriverlo in proporzione alle partecipazioni da essi possedute (c.d. diritto di opzione). Nella decisione di aumento deve essere indicato il termine per l'esercizio del diritto di opzione che non potrà in nessun caso essere inferiore a trenta giorni dalla data in cui viene comunicato ai Soci che l'aumento può essere sottoscritto. La comunicazione dovrà essere data dall'Organo Amministrativo a tutti i Soci iscritti come tali nel Registro delle Imprese mediante raccomandata con Avviso di Ricevimento; la comunicazione potrà essere omessa qualora tutti i Soci dichiarino, contestualmente alla decisione di aumento del capitale, di essere informati dell'offerta di opzione e del termine relativo; in quest'ultimo caso il termine per l'esercizio del diritto di opzione decorre dalla data della decisione di aumento. Coloro che esercitano il diritto di opzione, purchè ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nella sottoscrizione delle partecipazioni che siano rimaste non optate; se l'aumento di capitale non viene sottoscritto per l'intero suo importo dai Soci, potrà, per la parte non sottoscritta, essere collocato presso terzi, salvo che la decisione di aumento non lo escluda e salvo sempre quanto disposto dall'art. 2481 bis, terzo comma, c.c. in caso di sottoscrizioni parziali. E' attribuita ai Soci la facoltà di prevedere espressamente nella delibera di aumento, che lo stesso possa essere attuato mediante offerta di quote di nuova emissione a terzi, salvo che nel caso di cui all'art. 2482 ter c.c.; in tal caso, così come nel caso di decisione di aumento del capitale mediante conferimento in natura con conseguente esclusione o limitazione del diritto di opzione, i Soci che non hanno consentito alla decisione hanno diritto di recesso a norma del successivo art. 13.

Possono essere conferiti, a liberazione dell'aumento a pagamento del capitale, tutti gli elementi dell'attivo suscettibili di valutazione economica, compresi la prestazione d'opera o di servizi a favore della Società.

La delibera di aumento del capitale deve stabilire le modalità del conferimento: in mancanza di qualsiasi indicazione il conferimento deve farsi in denaro.

In caso di conferimento di prestazioni d'opera o di servizi, è necessaria la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideiussione bancaria e ciò al fine di garantire, per l'intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal Socio aventi per oggetto la prestazione d'opera o di servizi; in tal caso la polizza o la fideiussione possono essere sostituite dal Socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in denaro presso la Società.

Nel caso di aumento gratuito la quota di partecipazione di ciascun Socio resta immutata.

Articolo 7) Il capitale potrà essere ridotto nei casi e con le modalità di legge mediante deliberazione dell'Assemblea dei Soci che deve essere adottata con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, salvo quanto disposto dal successivo art. 36.

In caso di riduzione del capitale per perdite, può essere omesso il preventivo deposito presso la sede sociale, almeno otto giorni prima dell'assemblea, della relazione dell'Organo Amministrativo sulla situazione patrimoniale della Società e delle osservazioni del Collegio Sindacale o del Revisore, se nominati. I Soci hanno comunque diritto di ottenere dalla Società, dalla data di convocazione e fino alla data fissata per l'assemblea, copia di tali documenti.

Articolo 8) I Soci potranno eseguire, su richiesta dell'Organo Amministrativo ed in conformità alle vigenti disposizioni di carattere fiscale, versamenti in conto capitale ovvero finanziamenti sia fruttiferi che infruttiferi, che non costituiscono raccolta di risparmio tra il pubblico ai sensi delle vigenti disposizioni di legge in materia bancaria e creditizia

In caso di versamenti in conto capitale, le relative somme potranno essere utilizzate per la copertura di eventuali perdite ovvero trasferite a diretto aumento del capitale di qualunque importo, e ciò previa conforme delibera assembleare.

Per il rimborso dei finanziamenti dei Soci trova applicazione la disposizione dell'art.2467 c.c.

Articolo 9) La partecipazione di ciascun Socio non può essere di ammontare inferiore ad un Euro o a multipli di un Euro. E' consentita l'attribuzione di partecipazioni anche in misura non proporzionale ai conferimenti. Peraltro, in mancanza di specifica determinazione in tal senso, le partecipazioni dei Soci si presumono di valore proporzionale ai conferimenti effettuati.

Con decisione di tutti i soci possono essere attribuiti a singoli soci particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società o la distribuzione degli utili, quali a mero titolo esemplificativo: il diritto di amministrare la società finché permane la qualità di socio; il diritto alla nomina di uno o più amministratori; il diritto ad autorizzare preventivamente determinate operazioni; il diritto a percepire una quota di utili in più rispetto alla propria partecipazione sociale. Tali diritti sono personali e non possono essere ceduti insieme con la partecipazione né per atto inter vivos né mortis causa. Possono essere modificati solo con il consenso di tutti i soci.

In caso di mancata esecuzione dei conferimenti di cui all'art. 2466 c.c., è consentita la vendita all'incanto della partecipazione del Socio moroso, in mancanza di offerte per l'acquisto da parte dei Soci.

I diritti sociali spettano ai Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta.

Articolo 10) Nel caso di comproprietà di una partecipazione, i diritti dei comproprietari devono essere esercitati da un rappresentante comune nominato secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 c.c.

Nel caso di pegno, usufrutto o sequestro delle partecipazioni si applica l'art. 2352 c.c.

Articolo 11) Le partecipazioni ed il diritto di opzione di cui al precedente articolo 6) sono trasferibili per atto tra vivi con le seguenti modalità. Nella dizione "trasferimento per atto tra vivi" si intendono compresi tutti i negozi di alienazione, nella più ampia accezione del termine e quindi, oltre alla vendita, a puro titolo esemplificativo, i contratti di permuta, conferimento, dazio-ne in pagamento, trasferimento del mandato fiduciario.

L'intestazione a società fiduciaria o la reintestazione, da parte della stessa (previa esibizione del mandato fiduciario) agli effettivi proprietari non è soggetta a quanto disposto dal presente articolo.

Nell'ipotesi di trasferimento eseguito senza l'osservanza di quanto di seguito prescritto, l'acquirente non sarà legittimato all'esercizio del voto e degli altri diritti amministrativi e non potrà alienare la partecipazione con effetto verso la Società.

In caso di trasferimento delle partecipazioni, i Soci regolarmente iscritti nel Registro delle Imprese hanno il diritto di prelazione per l'acquisto. Pertanto, il Socio che intende vendere o comunque trasferire la propria partecipazione dovrà comunicare la propria offerta, mediante lettera raccomandata, all'Organo Amministrativo. L'offerta deve contenere le generalità del cessionario e le condizioni della cessione, fra le quali, in particolare, il prezzo e le modalità di pagamento. L'Organo Amministrativo, entro quindici giorni dal ricevimento della raccomandata, comunicherà l'offerta agli altri Soci, che dovranno esercitare il diritto di prelazione con le seguenti modalità:

a) ogni Socio interessato all'acquisto deve far pervenire all'Organo Amministrativo la dichiarazione di esercizio della prelazione con lettera raccomandata non oltre trenta giorni dalla data di ricevimento (risultante dal timbro postale) della comunicazione da parte dell'Organo Amministrativo;

b) la partecipazione dovrà essere trasferita entro trenta giorni dalla data in cui l'Organo amministrativo avrà comunicato al Socio offerente - mediante raccomandata da inviarsi entro quindici giorni dalla scadenza

del termine di cui sub a) - l'accettazione dell'offerta con l'indicazione dei Soci accettanti, della ripartizione tra gli stessi della partecipazione offerta (e delle eventuali modalità da osservare nel caso in cui la partecipazione offerta non sia proporzionalmente divisibile tra tutti i Soci accettanti), della data fissata per il trasferimento.

Nell'ipotesi di esercizio del diritto di prelazione da parte di più di un Socio, la partecipazione offerta spetterà ai Soci interessati in proporzione alle partecipazioni da ciascuno di essi possedute.

Se qualcuno degli aventi diritto alla prelazione non possa o non voglia esercitarla, il diritto a lui spettante si accresce automaticamente e proporzionalmente a favore di quei Soci che, viceversa, intendono valersene e che non vi abbiano espressamente e preventivamente rinunciato all'atto dell'esercizio della prelazione loro spettante.

La comunicazione dell'intenzione di trasferire la partecipazione formulata con le modalità indicate equivale a proposta contrattuale ai sensi dell'articolo 1326 c.c. Pertanto il contratto si intenderà concluso nel momento in cui chi ha effettuato la comunicazione viene a conoscenza dell'accettazione dell'altra parte. Da tale momento, il Socio cedente è obbligato a concordare con il cessionario la ripetizione del negozio in forma idonea all'iscrizione nel Registro delle Imprese, con contestuale pagamento del prezzo come indicato nella denuncia.

La prelazione deve essere esercitata per il prezzo indicato dall'offerente. Il diritto di prelazione dovrà essere esercitato per l'intera partecipazione offerta, poichè tale è l'oggetto della proposta formulata dal Socio offerente. Qualora nessun Socio intenda acquistare la partecipazione offerta, il Socio offerente sarà libero di trasferire la partecipazione all'acquirente indicato nella comunicazione entro 30 (trenta) giorni dal giorno di ricevimento della comunicazione stessa da parte dei Soci.

Per il trasferimento della nuda proprietà e per il trasferimento o la costituzione di diritti reali limitati (tra cui usufrutto e pegno) sulla partecipazione, si applicano le norme di cui al presente articolo.

Nel caso di vendita congiunta di quote da parte di più Soci la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata solo se avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita. Qualora nessun Socio eserciti il diritto di

prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni o di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse è richiesto il gradimento dell'Assemblea dei soci.

Pertanto il Socio che intenda alienare la propria partecipazione o costituire sulla stessa diritti reali o di garanzia, dovrà comunicare con lettera raccomandata inviata alla Società la proposta di alienazione, contenente l'indicazione della persona del cessionario.

L'Organo Amministrativo dovrà, senza indugio, attivare la decisione del soggetto competente a pronunciare il gradimento. I Soci decidono a maggioranza assoluta del capitale. Nel calcolo delle maggioranze non sarà computata la partecipazione del Socio richiedente il gradimento. La decisione in ordine al gradimento dovrà intervenire senza indugio, essere motivata e comunicata all'Organo Amministrativo. L'Organo Amministrativo dovrà comunicare al Socio la decisione sul gradimento, con lettera raccomandata inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. Qualora, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta di gradimento, al Socio richiedente non pervenga alcuna comunicazione, il gradimento si intenderà concesso ed il Socio potrà trasferire la partecipazione.

Articolo 12) In caso di morte di uno dei soci, la società, con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di almeno 2/3 (due terzi) del capitale sociale, non computandosi nel quorum la quota del socio deceduto, potrà scegliere se liquidare la quota agli eredi o legatari oppure se continuare con gli stessi.

In caso di continuazione della Società con più eredi o legatari del Socio defunto, gli stessi dovranno nominare un rappresentante comune secondo le modalità previste dagli articoli 1105 e 1106 C.C..

Articolo 13) Hanno diritto di recedere i Soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della Società;
- b) il cambiamento del tipo della Società;
- c) la fusione e la scissione della Società;

d) la revoca dello stato di liquidazione;
e) il trasferimento della sede della Società all'estero; f) l'eliminazione di una o più cause di recesso;

g) il compimento di operazioni che determinano una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai Soci ai sensi dell'articolo 2468, quarto comma c.c.

Il diritto di recesso spetta in tutti gli altri casi previsti dalla legge.

Qualora la Società sia soggetta ad attività di direzione e coordinamento ai sensi degli articoli 2497 e seguenti c.c., i Soci avranno diritto di recedere nelle ipotesi previste dall'articolo 2497 quater c.c.

I Soci hanno altresì diritto di recedere dalla Società, in relazione al disposto dell'articolo 2469, secondo comma c.c. L'intenzione del Socio di esercitare il diritto di recesso dovrà essere comunicata all'Organo Amministrativo mediante lettera raccomandata con Avviso di Ricevimento entro quindici giorni dall'iscrizione nel Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel Libro delle decisioni dei Soci, della delibera che legittima il diritto di recesso; se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, il diritto di recesso è esercitato entro trenta giorni dalla conoscenza del fatto da parte del Socio. Le partecipazioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute.

L'Organo Amministrativo è tenuto a Comunicare ai Soci i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro quindici giorni dalla data in cui ne è venuto esso stesso a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede della Società.

Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia se, entro novanta giorni dall'esercizio del recesso, la Società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della Società. I Soci che recedono dalla Società hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione al valore da determinarsi ai sensi del successivo articolo 15).

Articolo 14) E' escluso il Socio che non abbia eseguito i conferimenti nei termini prescritti, qualora non sia stato possibile procedere alla vendita della sua quota e ciò ai sensi e per gli effetti di cui all'articoli 2466 c.c. Nel caso di Socio che a titolo di conferimento si sia obbligato alla prestazione d'opera o di servizi a favore della Società, lo stesso può essere escluso qualora non sia più in grado di prestare l'opera o i servizi oggetto di conferimento.

Può essere escluso anche il Socio che sia stato interdetto, che sia stato dichiarato fallito o che sia stato condannato con sentenza passata in giudicato ad una pena che comporta l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici.

L'esclusione deve essere approvata dall'Assemblea dei soci con apposita delibera che deve essere adottata ai sensi del successivo articolo 31). Per la valida costituzione dell'Assemblea e per il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del Socio della cui esclusione si tratta, il quale pertanto non ha neppure il diritto di intervento all'Assemblea.

La delibera di esclusione deve essere notificata al Socio escluso e l'esclusione avrà effetto decorsi trenta giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il Socio escluso può fare opposizione davanti al Tribunale competente per territorio. La proposizione del ricorso sospende gli effetti della delibera di esclusione. Se la Società si compone di due soli Soci, l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal

Tribunale su domanda dell'altro.

Il Socio escluso ha diritto alla liquidazione; al riguardo si applicano le disposizioni del successivo articolo 15). E' esclusa la possibilità di liquidazione mediante riduzione del capitale sociale e pertanto, nel caso in cui risulti impossibile procedere altrimenti alla liquidazione della partecipazione, l'esclusione perderà ogni effetto.

Articolo 15) Nelle ipotesi previste dagli articoli 12), 13) e 14), le partecipazioni saranno rimborsate al Socio o ai suoi eredi in proporzione del patrimonio sociale.

Il patrimonio della Società è determinato dall'Organo Amministrativo, sentito il parere dei Sindaci e del Revisore, se nominati, tenendo conto del valore di mercato della partecipazione riferito al giorno della morte del Socio, ovvero al momento di efficacia del recesso determinato ai sensi del precedente articolo 13), ovvero al momento in cui si è verificata o è stata decisa l'esclusione.

Ai fini della determinazione del valore di mercato occorre aver riguardo alla consistenza patrimoniale della Società e alle sue prospettive reddituali.

In caso di disaccordo, la valutazione delle partecipazioni, secondo i criteri sopra indicati, è effettuata, tramite relazione giurata, da un esperto nominato dal Tribunale nella cui circoscrizione si trova la sede della Società, che provvede anche sulle spese, su istanza della parte più diligente. Si applica il primo comma dell'art. 1349 c.c.

Il rimborso delle partecipazioni deve essere eseguito entro sei mesi dall'evento dal quale consegue la liquidazione. Il rimborso può avvenire mediante acquisto da parte degli altri Soci proporzionalmente alle loro partecipazioni o da parte di un terzo concordemente individuato dai Soci medesimi. Qualora ciò avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale corrispondentemente, fermo quanto previsto al precedente articolo 14) per l'ipotesi di esclusione. In questo ultimo caso si applica l'articolo 2482 c.c., e qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la Società si scioglie ai sensi dell'articolo 2484, primo comma n. 5 c.c.

Articolo 16) Quando l'intera partecipazione appartiene ad un solo Socio o muta la persona dell'unico Socio, gli Amministratori devono effettuare gli adempimenti previsti ai sensi dell'articolo 2470 c.c.

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei Soci, gli Amministratori devono depositare la relativa dichiarazione per l'iscrizione nel Registro delle Imprese. L'unico Socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla predetta pubblicità.

Articolo 17) La Società deve indicare l'eventuale propria soggezione all'altrui attività di direzione e coordinamento negli atti e nella corrispondenza, nonché mediante iscrizione, a cura degli Amministratori, presso la sezione del Registro delle Imprese di cui all'articolo 2497 bis, secondo comma c.c.

Articolo 18) All'Organo Amministrativo è affidata la gestione della Società: a tal fine l'Organo Amministrativo potrà compiere tutti gli atti e tutte le operazioni sia di ordinaria che di straordinaria amministrazione, con la sola esclusione di quegli atti e di quelle operazioni che la legge e il presente Statuto riservano espressamente ai Soci.

In particolare è riservata all'Assemblea dei Soci, ai sensi dei successivi articoli 28) e 31), la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci. Gli Amministratori possono essere anche non Soci. Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 c.c.

La Società può essere amministrata, alternativamente, su decisione dei Soci in sede di nomina:

- a)** da un Amministratore Unico;
- b)** da un Consiglio di Amministrazione composto da più membri, da un minimo di due ad un massimo di cinque membri, secondo il numero esatto che verrà determinato dai Soci in occasione della nomina;
- c)** da due o più Amministratori con poteri congiunti, disgiunti o da esercitarsi a maggioranza.

Qualora vengano nominati due o più Amministratori senza alcuna indicazione relativa alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, si intende costituito un Consiglio di Amministrazione.

Gli amministratori sono soggetti al divieto di concorrenza di cui all'art. 2390 C.C., salvo espressa delibera dell'assemblea ordinaria.

L'organo amministrativo, con riguardo allo scopo di beneficio comune, dovrà bilanciare l'interesse dei soci con il perseguimento delle finalità di

beneficio comune e con gli interessi delle categorie indicate nell'oggetto sociale, conformemente a quanto previsto dal presente statuto e dalla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 comma da 376 a 383 in materia di società "benefit".

Articolo 19) Gli Amministratori restano in carica fino a revoca o dimissioni o per il periodo determinato dai Soci al momento della nomina.

In caso di nomina fino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca in ogni tempo, senza necessità di motivazione e senza alcun diritto, per gli Amministratori, al risarcimento di eventuali danni.

La cessazione degli Amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo Organo Amministrativo è stato ricostituito. Gli Amministratori sono rieleggibili.

Salvo quanto previsto dal successivo comma, se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più Amministratori (purché non rappresentino la metà degli Amministratori in caso di numero pari o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari) gli altri provvedono a sostituirli; gli Amministratori così nominati restano in carico fino alla prossima Assemblea.

Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione, se per qualsiasi causa viene meno la metà dei Consiglieri, in caso di numero pari, o la maggioranza degli stessi, in caso di numero dispari, si applica l'articolo 2386 c.c.

Articolo 20) Nel caso la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione, nominato ai sensi del precedente articolo 18) sub b), qualora non vi abbiano provveduto i Soci al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione elegge fra i suoi membri un Presidente, ed eventualmente un Vicepresidente che sostituisca il Presidente nei casi di assenza o di impedimento, nonché un segretario, anche estraneo.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione, salvo quanto previsto al successivo articolo 21), possono essere adottate mediante consultazione scritta, ovvero sulla

base del consenso espresso per iscritto.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione);
- l'indicazione degli Amministratori consenzienti;
- l'indicazione degli Amministratori contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti gli Amministratori, sia consenzienti che astenuti che contrari.

Anzichè redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni degli Amministratori.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;
- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, s nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché gli Amministratori ne possano prendere visione). Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti gli Amministratori i quali entro i due giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione degli Amministratori entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un

riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

In questi ultimi casi le trasmissioni agli Amministratori dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati da-gli Amministratori medesimi e che risultino da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione sono prese con il voto favorevole della maggioranza degli Amministratori in carica, non computandosi le astensioni. Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione per-venuta nel termine prescritto.

La decisione degli Amministratori, adottata ai sensi del presente articolo, dovrà essere trascritta a cura dell'Organo Amministrativo nel Libro delle decisioni degli Amministratori. La relativa documentazione, in originale, sarà conservata agli atti della società.

Non si applica la disposizione di cui sopra nel caso in cui la decisione adottata mediante consultazione scritta sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

La maggioranza degli Amministratori in carica può stabilire di rimettere la

decisione su particolari argomenti o su specifiche operazioni a delibera del Consiglio di Amministrazione da adottarsi con il metodo collegiale.

Articolo 21) Con riferimento alle materie indicate dall'art. 2475, quinto comma c.c., ovvero su richiesta della maggioranza degli Amministratori in carica nel caso di cui al precedente articolo, ovvero in tutti gli altri casi previsti dalla legge o dal presente Statuto, le decisioni del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

A tal fine il Consiglio di Amministrazione:

a) viene convocato dal Presidente mediante avviso con lettera raccomandata ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo (ad esempio fax, posta elettronica), almeno tre giorni prima dell'adunanza e in caso di urgenza con telegramma da spedirsi almeno un giorno prima,

nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione nonché l'ordine del giorno. Nel caso di ricorso al fax o alla posta elettronica o ad altro mezzo idoneo allo scopo gli avvisi dovranno essere spediti al numero di fax, all'indirizzo di posta elettronica e/o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dagli Amministratori medesimi e che risultano da apposita annotazione riportata nel Libro delle decisioni degli Amministratori;

b) si raduna presso la sede sociale o altrove, purché in Italia, o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea.

Le adunanze del Consiglio e le sue deliberazioni sono valide, anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i Consiglieri in carica, i Sindaci effettivi e il Revisore se nominati.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

a) che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;

b) che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

c) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;

d) che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Il voto non può essere dato per rappresentanza.

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sotto-scritto dal Presidente e dal Segretario; detto verbale, anche se redatto per atto

pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli Amministratori.

Articolo 22) Nel caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 18) sub b), questo può delegare tutti o parte dei suoi poteri a norma e con i limiti di cui all'articolo 2381 c.c. e di cui al precedente articolo 18) ad un comitato

esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti ovvero ad uno o più dei propri componenti, anche disgiuntamente. Non possono essere delegate le attribuzioni indicate nell'articolo 2475, quinto comma c.c. Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti (ai sensi del precedente articolo 18) sub c), al momento della nomina i poteri di amministrazione di cui al precedente articolo 18) potranno essere attribuiti a-gli stessi congiuntamente, disgiuntamente o a maggioranza, ovvero alcuni poteri di amministrazione potranno essere attribuiti in via disgiunta e altri in via congiunta. In mancanza di qualsiasi precisazione nell'atto di nomina in ordine alle modalità di esercizio dei poteri di amministrazione, detti poteri si intenderanno attribuiti agli Amministratori in via disgiunta.

Nel caso di amministrazione congiunta, i singoli Amministratori non possono compiere alcuna operazione, salvi i casi in cui si renda necessario agire con urgenza per evitare un danno alla Società. Possono essere nominati direttori, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte dei suoi poteri al proprio presidente o ad uno o più Amministratori Delegati, determinando i limiti della delega ed i relativi compensi. Qualora l'amministrazione sia affidata disgiuntamente a più Amministratori, in caso di opposizione di un Amministratore all'operazione che un altro intende compiere, competenti a decidere sull'opposizione sono i Soci.

Articolo 23) Gli Amministratori hanno la rappresentanza generale della Società.

In caso di nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 18) sub b), la rappresentanza della Società spetta al Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione; spetta altresì all'Amministratore Delegato nell'ambito dei poteri attribuiti, se nominato.

La firma del Vice Presidente costituisce prova ed attestazione dell'assenza o impedimento del Presidente.

Nel caso di nomina di più Amministratori, con poteri congiunti e/o disgiunti ai sensi del precedente articolo 18) sub c), la rappresentanza spetta agli stessi in via congiunta o disgiunta a seconda che i poteri di amministrazione, in occasione della nomina, siano stati loro attribuiti in via congiunta ovvero in via disgiunta.

La rappresentanza della Società in liquidazione spetta al liquidatore o al Presidente del Collegio di liquidazione con le modalità e i limiti stabiliti in sede di nomina.

Articolo 24) Agli Amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per ragioni del loro ufficio.

I Soci possono inoltre assegnare agli Amministratori un'indennità proporzionale agli utili netti di esercizio, nonché determinare un'indennità per la cessazione dalla carica e deliberare l'accantonamento per il relativo fondo di quiescenza con modalità stabilite con decisione dei soci.

In caso di nomina di un comitato esecutivo o di Consiglieri delegati, il loro compenso è stabilito dal Consiglio di Amministrazione al momento della nomina. Con riferimento all'art. II, comma 6, D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, la Società assume a proprio carico, anche nei confronti delle pubbliche amministrazioni o degli enti che gestiscono i tributi, il debito per sanzioni conseguenti a violazioni che

i rappresentanti della Società commettano nello svolgimento delle loro mansioni e nei limiti dei loro poteri.

L'assunzione vale nei casi in cui il rappresentante abbia commesso la

violazione senza dolo ed è in ogni caso esclusa quando chi ha commesso la violazione abbia agito volontaria-mente in danno della Società.

E' altresì esclusa nei casi in cui la colpa abbia quelle con-notazioni di particolare gravità definite dall'art. 5, comma 3, D. Lgs. n. 472/1997. La particolare gravità della colpa si intende provata quando i giudici tributari, investiti della controversia, si saranno pronunciati in senso analogo o quando venga riconosciuto dallo stesso autore della violazione che le prove fornite dall'ufficio o dall'ente accertatore sono tali da rendere evidente ed indiscutibile la macroscopica inosservanza di elementari obblighi tributari.

Non è consentita la rinuncia o la transazione da parte della Società all'azione di responsabilità contro gli Amministratori.

Articolo 25) La Società può nominare il Collegio Sindacale o il Revisore. Nei casi previsti dal secondo e terzo comma dell'articolo 2477 c.c., la nomina del Collegio Sindacale è obbligatoria.

Articolo 26) Il Collegio Sindacale si compone di tre membri effettivi e di due supplenti, conformemente al disposto dell'art. 2397 c.c. Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dai Soci, in occasione della nomina dello stesso Collegio. Nei casi di obbligatorietà della nomina, tutti i Sindaci devono essere revisori contabili, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Qualora la nomina del Collegio Sindacale non sia obbligatoria per legge, si applica il secondo comma dell'art. 2397 c.c. I Sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dai Soci. Essi restano in carica per tre esercizi, e scadono alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica. Qualora la nomina dei Sindaci non sia obbligatoria ai sensi dell'art. 2477 c.c., all'atto della nomina si può prevedere una diversa durata della loro carica.

La cessazione dei Sindaci per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il Collegio è stato ricostituito. I Sindaci sono rieleggibili. Il compenso dei Sindaci è determinato dai Soci all'atto della nomina, per l'intero periodo della durata del loro ufficio. Non possono essere nominati alla carica di Sindaco e se nomi-nati decadono dall'ufficio coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 2399 c.c.

I Sindaci possono essere revocati solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato. In caso di morte, di rinuncia, di decadenza di un Sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi Sindaci re-stano in carica fino alla decisione dei Soci per l'integrazione del Collegio, da adottarsi su iniziativa dell'Organo Amministrativo, nei successivi trenta giorni. I nuovi nomina-ti scadono insieme con quelli in carica. In caso di cessazione del Presidente, la presidenza è assunta, fino alla decisione di integrazione, dal Sindaco più anziano di età.

Il Collegio Sindacale ha i doveri e i poteri di cui agli articoli 2403 e 2403 bis c.c. ed esercita il controllo contabile sulla Società. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 2406, 2407 e 2408, primo comma c.c. Delle riunioni del Collegio deve redigersi verbale, che deve essere trascritto nel

Libro delle decisioni del Collegio Sindacale e sottoscritto dagli intervenuti; le deliberazioni del Collegio Sindacale devono essere prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Sindaco dissenziente ha diritto di far iscrivere a verbale i motivi del proprio dissenso.

I Sindaci devono assistere alla adunanze delle assemblee dei Soci, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo. Il Collegio dei Sindaci deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza o videoconferenza; in tal caso si applicano le disposizioni sopra previste al precedente articolo 21) per le adunanze del Consiglio di Amministrazione.

Ogni Socio può denunciare i fatti che ritiene censurabili al Collegio Sindacale, il quale deve tener conto della denuncia nella relazione annuale sul bilancio; se la denuncia è fatta da tanti Soci che rappresentino un ventesimo del capitale sociale il Collegio Sindacale deve indagare senza ritardo sui fatti denunciati e presentare le sue conclusioni ed eventuali proposte all'assemblea.

Si applica la disposizione di cui all'articolo 2409 c.c.

Articolo 27) In alternativa al Collegio Sindacale il controllo contabile della Società può essere esercitato da un Revisore iscritto nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

Non può essere nominato alla carica di Revisore e se nominato decade dall'incarico chi si trova nelle condizioni previste dall'art. 2409 quinquies c.c.

Il corrispettivo del Revisore è determinato dai Soci all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del suo ufficio. L'incarico ha la durata di tre esercizi, con scadenza alla data della decisione dei Soci di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio dell'incarico.

L'incarico può essere revocato solo per giusta causa e con deliberazione dell'Assemblea dei Soci. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto del Tribunale, sentito l'interessato.

Il Revisore svolge le funzioni di cui all'art. 2409 ter c.c.; si applica inoltre la disposizione di cui all'art. 2409 sexies c.c.

Articolo 28) I Soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente Statuto, nonché sugli argomenti che uno o più Amministratori o tanti Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione.

In ogni caso sono riservate alla competenza dei Soci:

- a)** l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili;
- b)** la nomina dell'Organo Amministrativo;
- c)** la nomina nei casi previsti dalla legge dei Sindaci e del Presidente del Collegio Sindacale o del Revisore;

- d)** le modificazioni del presente Statuto;
- e)** la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei Soci, nonché l'assunzione di partecipazioni da cui derivi responsabilità illimitata per le obbligazioni della Società partecipata;
- f)** le decisioni in ordine all'anticipato scioglimento della Società e alla sua revoca; la nomina, la revoca e la sostituzione dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione; le decisioni che modificano le deliberazioni assunte ai sensi dell'art.

2487 primo comma c.c.;

- g)** il trasferimento della sede sociale in Comune diverso;
- h)** la decisione in ordine all'esclusione di un Socio. Non è necessaria la decisione dei Soci che autorizzi l'acquisto da parte della Società, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei Soci fondatori, dei Soci e degli Amministratori, nei due anni dalla iscrizione della Società nel Registro delle Imprese.

Articolo 29) Hanno diritto di voto i Soci quando tale stato risulti dal Registro delle Imprese.

In ogni caso il voto compete a ciascun Socio in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Non possono partecipare alle decisioni, i Soci morosi ed i Soci titolari di partecipazione per le quali espresse disposizioni di legge dispongono la sospensione del diritto di voto.

Articolo 30) Salvo quanto previsto dal successivo articolo 31), le decisioni dei Soci possono essere adottate mediante consultazione scritta ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

L'individuazione dei Soci legittimati a partecipare alle decisioni in forma non assembleare è effettuata con riferimento alle risultanze del Registro delle Imprese alla data dell'inizio della procedura; qualora nel frattempo intervengano mutamenti nella compagine sociale, il nuovo Socio potrà sotto-scrivere la decisione in luogo del Socio cedente allegando un

certificato rilasciato dalla Camera di Commercio competente da cui risulti il suo stato di socio.

Nel caso si opti per il sistema della consultazione scritta dovrà essere redatto apposito documento scritto, dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, se nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i Soci ne possano prendere visione);
- l'indicazione dei Soci consenzienti;

- l'indicazione dei Soci contrari o astenuti, e su richiesta degli stessi l'indicazione del motivo della loro contrarietà o astensione;
- la sottoscrizione di tutti i Soci, sia consenzienti che astenuti che contrari. Aniché redigere un autonomo apposito documento, la decisione con le relative menzioni e sottoscrizioni, potrà essere scritta direttamente sul Libro delle decisioni dei Soci.

Nel caso si opti per il sistema del consenso espresso per i-scritto dovrà essere redatto apposito documento scritto dal quale dovrà risultare con chiarezza:

- l'argomento oggetto della decisione;
- il contenuto e le risultanze della decisione e le eventuali autorizzazioni alla stessa conseguenti;

- la menzione dell'eventuale parere del Collegio Sindacale, s nominato (parere che dovrà essere allegato al documento affinché i Soci ne possano prendere visione).

Copia di tale documento dovrà essere trasmessa a tutti i Soci i quali entro i cinque giorni successivi dovranno trasmettere alla Società apposita dichiarazione, scritta

in calce alla copia del documento ricevuta, nella quale dovranno esprimere il proprio voto favorevole o contrario ovvero l'astensione, indicando, se ritenuto opportuno, il motivo della loro contrarietà o astensione; la mancanza di dichiarazione dei Soci entro il termine suddetto equivale a voto contrario.

Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica.

In questi ultimi casi le trasmissioni ai Soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all'indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai Soci medesimi e che risultino dal Registro delle Imprese.

Le decisioni assumono la data dell'ultima dichiarazione pervenuta nel termine prescelto.

Ogni Socio ha diritto di partecipare alle decisioni di cui al presente articolo ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

Le decisioni dei Soci sono prese con il voto favorevole dei Soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale.

Le decisioni dei Soci adottate ai sensi del presente articolo devono essere trascritte senza indugio nel Libro delle decisioni dei Soci.

La corrispondenza della trascrizione alla decisione assunta dovrà essere controllata da un Amministratore e da almeno un Socio, che a tal fine si sottoscriveranno in calce alla trascrizione medesima, la relativa documentazione, in originale, dovrà essere conservata agli atti della Società.

Non si applica la disposizione di cui al precedente comma nel caso in cui la decisione adottata mediante consultazione scritta sia stata scritta direttamente in originale nel Libro delle decisioni dei Soci.

I Soci hanno diritto di visionare, consultare e controllare in ogni momento il Libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 31) Nel caso le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate nel precedente articolo 28), lettere d), e) e f), nonchè in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente Statuto, oppure quando lo richiedono uno o più Amministratori o un numero di Soci che rappresentano almeno un terzo del capitale sociale, le decisioni dei Soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare.

L'Assemblea deve essere convocata dall'Organo Amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia o nel territorio di un altro Stato membro dell'Unione Europea

In caso di impossibilità di tutti gli Amministratori o di loro inattività, l'Assemblea può essere convocata dal Collegio Sindacale, se nominato, o anche da un Socio. L'Assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

Quando particolari esigenze lo richiedano, e comunque con i limiti e le condizioni previsti dalla legge, l'Assemblea per l'approvazione del bilancio potrà essere convocata entro il maggior termine previsto dalla legge medesima.

L'Assemblea viene convocata con avviso spedito otto giorni o, se spedito successivamente, ricevuto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, con lettera raccomandata, fax o messaggio di posta elettronica, fatto pervenire agli aventi diritto all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese. Nell'avviso di convocazione devono essere indicati il giorno, il luogo, l'ora dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

Nell'avviso di convocazione può essere prevista una data ulteriore di seconda

convocazione, per il caso in cui nell'adunanza prevista in prima convocazione l'assemblea non risulti legalmente costituita; comunque anche in seconda convocazione valgono le medesime maggioranze previste per la prima convocazione salvo quanto infra specificato.

Anche in mancanza di formale convocazione l'Assemblea si considera regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l'intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e i Sindaci, se nominati, sono presenti o informati e nessuno si oppone alla trattazione dell'argomento. Se gli Amministratori o i Sindaci, se nominati, non partecipano personalmente all'Assemblea, dovranno rilasciare apposita dichiarazione scritta, da conservarsi agli atti della Società, nella quale dichiarano di essere informati della riunione, di tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno e di non opporsi alla trattazione degli stessi.

L'Assemblea è presieduta a seconda della strutturazione dell'Organo Amministrativo, dall'Amministratore Unico (nel caso di cui all'articolo 18) sub a), dal Presidente del Consiglio di Amministrazione (nel caso di cui all'articolo 18) sub b) o dall'Amministratore più anziano (nel caso di cui all'articolo 18) sub c) In caso di assenza o di impedimento di questi, l'Assemblea sarà presieduta dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.

L'Assemblea nomina sempre con il voto della maggioranza dei presenti un segretario anche non Socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non Soci. Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l'identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell'Assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.

Le riunioni dell'Assemblea si possono svolgere anche per audioconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- a)** che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- b)** che sia consentito al Presidente dell'Assemblea di accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- c)** che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- d)** che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- e)** che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video col-legati a cura della Società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.

Il voto di ciascun Socio vale in misura proporzionale alla sua partecipazione. Hanno diritto di intervenire all'Assemblea i Soci che alla data dell'Assemblea stessa risultano iscritti nel Registro delle Imprese. Ogni Socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare per delega scritta, delega che dovrà essere conservata dalla Società. Nella delega deve essere specificato il nome del rappresentante con l'indicazione di eventuali facoltà e limiti di subdelega.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea ha effetto anche per la seconda convocazione.

E' ammessa anche una delega a valere per più assemblee, indipendentemente dal loro ordine del giorno.

Il voto deve essere palese o comunque deve essere espresso con modalità tali da consentire l'individuazione dei Soci dissenzienti. L'Assemblea regolarmente costituita ai sensi del comma precedente, delibera a maggioranza assoluta del capitale, salvo che nei casi previsti dal precedente articolo 28), lettere d), e) ed f), nei quali casi delibera in prima convocazione con la maggioranza dei due terzi del capitale sociale e in seconda convocazione a maggioranza assoluta del capitale.

Restano comunque salve le altre disposizioni del presente Statuto che per particolari delibere richiedono diverse specifiche maggioranze. Salvo diversa disposizione di legge, le partecipazioni per le quali non può essere esercitato il diritto di voto sono computate ai fini della regolare costituzione dell'Assemblea. Le medesime partecipazioni e quelle per le quali il diritto di voto non è stato esercitato a seguito della dichiarazione del Socio di astenersi per conflitto di interessi non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione della deliberazione.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario o dal notaio, se richiesto dalla legge. Il verbale deve indicare la data dell'Assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti e il capitale rappresentato da ciascuno; deve altresì indicare le modalità e il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei Soci favorevoli, astenuti e dissenzienti. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei Soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale relativo alle delibere assembleari comportanti la modifica dell'atto costitutivo deve essere redatto da un notaio. Il verbale deve essere redatto senza ritardo nei tempi necessari per la tempestiva esecuzione degli obblighi di deposito e pubblicazione.

Il verbale dell'Assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio, nel Libro delle decisioni dei Soci.

Articolo 32) L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e si chiude al 31 dicembre di ciascun anno.

Alla fine di ogni esercizio, l'Organo Amministrativo provvede, entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, a redigere il bilancio dell'esercizio e a sottoporlo all'approvazione da parte dei soci. Tale termine, qualora particolari esigenze relative alla struttura della società ed all'oggetto della stessa lo richiedano, potrà essere esteso fino a centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Gli utili risultanti dal bilancio, dedotta una quota non inferiore al 5% (cinque per cento)

da destinare a riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno ripartiti tra i Soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta, salvo diversa decisione assunta dall'Assemblea dei Soci.

Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può far-si luogo a distribuzione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente. Non è consentita la distribuzione di acconti su dividendi. Art. 33) Lo scioglimento anticipato volontario della Società è deliberato dall'Assemblea dei

Soci con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto. Nel caso di cui al precedente comma, nonchè verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'articolo 2484 c.c. ovvero da altre disposizioni di legge o del presente Statuto, l'Assemblea con apposita deliberazione da adottarsi con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto, dispone:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del Collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della Società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori si applica la disposizione dell'art. 2489 c.c. La Società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione previa eliminazione della causa di scioglimento. Al Socio che non ha concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca dello stato di liquidazione spetta il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art. 2487 ter c.c.

Le disposizioni sulle decisioni dei Soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

Si applicano tutte le altre disposizioni di cui al capo VIII Libro V del Codice Civile.

Articolo 34) La Società può emettere titoli di debito al portatore o nominativi. L'emissione dei titoli di debito è deliberata dall'Organo Amministrativo ovvero dall'Assemblea dei Soci (quest'ultima con le maggioranze previste per la modifica del presente Statuto).

La Società può emettere titoli di debito per somma complessivamente non eccedente il capitale sociale, la riserva legale e le riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato.

I titoli emessi ai sensi del presente articolo possono essere sottoscritti soltanto dagli investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione, chi li ha sottoscritti risponde della solvenza della Società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero Soci della Società medesima.

La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli Amministratori presso il Registro delle Imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la Società possa modificare tali condizioni e modalità.

I titoli di debito devono indicare: a) la denominazione, l'oggetto e la sede della Società, gli estremi di iscrizione al Registro delle Imprese; b) il capitale sociale e le riserve esistenti al momento dell'emissione; c) gli estremi della delibera di emissione compresi i dati di iscrizione nel Registro delle Imprese; d) l'ammontare complessivo dell'emissione, il valore nominale di ciascun titolo, il rendimento o i criteri per la sua determinazione, eventuali diritti connessi al titolo, il modo di rimborso; e) eventuali garanzie che li assistono; f) se emessi al portatore l'investitore professionale che li ha sottoscritti; g) ogni altra indicazione ritenuta utile dalla delibera di emissione.

I possessori di titoli adottano le loro decisioni a maggioranza assoluta, calcolata sulla base del valore nominale dei titoli stessi, in qualsiasi forma purchè sia assicurata la partecipazione alla decisione di tutti i possessori di titoli e la

decisione finale venga fatta constare da documento scritto. In particolare i possessori di titoli possono assumere decisioni in ordine:
- alla nomina ed alla revoca di un rappresentante comune che abbia a

dare esecuzione alle decisioni dei possessori stessi ed a tutelare gli interessi comuni nei rapporti della Società;

- alle modificazioni delle condizioni del prestito;
- alla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi ed al rendiconto relativo;
- agli altri oggetti di interesse comune.

Articolo 35) Qualora la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione nominato ai sensi dell'articolo 18) sub b) o da più Amministratori con poteri congiunti/disgiunti nominati ai sensi dell'articolo 18) sub c), possono essere adottate dal Consiglio stesso o dai suddetti Amministratori, in luogo dell'Assemblea dei soci, le decisioni relative a:

- l'aumento del capitale nei limiti ed alle condizioni di cui al precedente articolo 6);
- l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art. 2482 bis c.c.;
- l'approvazione del progetto di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli articoli 2505 e 2505 bis c.c.;
- l'emissione dei titoli di debito di cui al precedente articolo 34).

Si applica la disposizione di cui al precedente articolo 21). Qualora la Società sia amministrata da un Amministratore Unico nominato ai sensi dell'articolo 18) sub a), le decisioni relative alle materie di cui al precedente comma 1 sono invece riservate in via esclusiva all'Assemblea dei Soci.

Articolo 36) Per tutto quanto non è disposto nel presente Statuto si applicano le disposizioni di legge in materia di società a responsabilità limitata, nonché le previsioni dettate dai commi da 376 a 383 dell'articolo 1 della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e relativi allegati.

Articolo 37) L'assemblea individua il soggetto od i soggetti responsabili a cui affidare le funzioni ed i compiti volti al perseguimento delle finalità di

beneficio comune di cui all'articolo 5) del presente statuto determinandone il periodo di durata in carica ed il compenso.

Il soggetto od i soggetti responsabili sono denominati "Responsabili dell'Impatto". La Società redige annualmente una relazione relativa al perseguimento del beneficio comune che sarà allegata al bilancio e dovrà includere:

- a)** la descrizione degli obiettivi specifici, delle modalità e delle azioni attuate dagli amministratori per il perseguimento delle finalità di beneficio comune e delle eventuali circostanze che lo hanno impedito o rallentato;
- b)** la valutazione dell'impatto generato utilizzando lo standard di valutazione esterno con le caratteristiche descritte dall'allegato 4) alla Legge 28 dicembre 2015 n. 208 e comprendente le aree di valutazione identificate nell'allegato 5) alla medesima legge;
- c) una sezione dedicata alla descrizione dei nuovi obiettivi che la società intende perseguire nell'esercizio.

La relazione è resa pubblica attraverso il sito internet della società ed in ogni altra forma che il Responsabile dell'Impatto riterrà utile ai fini della massimizzazione

della trasparenza.

La valutazione dell'impatto generato dal perseguimento delle finalità di beneficio comune e di cui al precedente comma 5) lettera b) verrà effettuata dalla società sulla base di standards di valutazione d'impatto riconosciuti a livello internazionale.